

COMUNE DI PIURO (SO)

UFFICIO ANAGRAFE

CARTA DI IDENTITA' Rilascio – Validità – Rinnovo - Proroga

IL SINDACO RENDE NOTO CHE

La carta di identità è rilasciata alle persone che hanno più di 15 anni che ne facciano richiesta e la validità temporale, già di cinque anni, è stata elevata a **dieci anni** dall'art. 31 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Alle carte di identità rilasciate con scadenza quinquennale successiva al 26 giugno 2008, sarà dato corso alla convalida per gli ulteriori cinque anni, apponendo, sul documento originario, il seguente timbro: **“validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, fino al**”; per lo scopo, occorre presentare il documento, anche mediante terza persona munita di delega.

Coloro che vogliono utilizzare i vantaggi derivanti dalla equivalenza tra la carta di identità ed il passaporto – **validità per l'espatrio**, devono sottoscrivere, al momento della richiesta, la dichiarazione **di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), d), e) e g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (1)**.

Il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio a coloro che hanno superato il 15° anno di età ma non il 18°, è regolato dal D.P.R. 165/65, che richiede venga dato il necessario assenso da parte di chi esercita la potestà. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

Il rinnovo della carta di identità può avvenire a partire dal centottantesimo (180°) giorno precedente la scadenza presentandosi agli sportelli dell'ufficio anagrafe con il vecchio documento e 3 fotografie formato tessera, recenti ed identiche; può rinnovare la carta di identità anche chi ne abbia denunciato lo smarrimento, la sottrazione furtiva, chi ne possiede una deteriorata oppure contenente generalità modificate.

Nella carta di identità non è più necessaria l'indicazione dello stato civile e della professione a meno che non lo richieda l'interessato.

li 30.09.2009

IL SINDACO
Lisignoli Paolo

(1) Articolo 3, lettere b), d), e) e g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali;

d) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.